

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 126



Città di Lecce Settore Mobilità e Trasporti IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE il Campionato di Calcio di “Serie B” 2018-2019, in cui milita la squadra dell’U.S. LECCE, comporta una particolare disciplina del traffico veicolare lungo le strade che conducono allo stadio comunale di via del Mare;

CHE per assicurare il normale svolgimento delle manifestazioni sportive previste, appare indispensabile creare corsie di emergenza per ogni possibile necessità di pronto intervento o di soccorso, prima, durante e dopo le gare;

CONSIDERATO che la S.P. 364 sarà interessata prima e dopo il termine delle gare da migliaia di pedoni;

CHE in seguito a diversi incidenti avvenuti durante alcuni incontri di calcio, sono state varate alcune norme in materia di sicurezza all’esterno e all’interno di tutti gli stadi italiani;

CHE presso lo Stadio Comunale di Lecce, è stata delimitata una porzione esterna adiacente lo stesso, a mezzo di ulteriore recinzione metallica, all’interno della quale è vietata la circolazione veicolare ad esclusione dei mezzi di Polizia;

CHE il giorno 25 Gennaio 2019 presso gli uffici della Questura di Lecce, si sono riuniti i componenti del G.O.S. nominati con Decreto Prefettizio n. 268/05 Area 1/O.S.P. del 05 Settembre 2005 e successive modifiche per una seduta straordinaria con la convocazione dei rappresentanti di tutti gli Enti a vario titolo coinvolti nella gestione degli incontri di calcio che si disputano presso lo Stadio Comunale di via Del Mare da parte dell’U.S. Lecce, compagine militante nel Campionato Nazionale di serie B, per affrontare alcune problematiche inerenti l’afflusso del pubblico locale nonché la presenza sulle strade che conducono alla struttura sportiva di venditori ambulanti (paninari ed altri soggetti adibiti alla vendita di gadget), circostanze che laddove si verificassero criticità potrebbero senz’altro influire sulla gestione dell’ordine pubblico;

CHE alla fine del suddetto incontro si è stabilito che, in occasione di ogni incontro di calcio, il viale Giovanni Paolo II, limitatamente alla corsia compresa tra via Carrara e la S.P. 364 sia resa transitabile ai soli pedoni e, che la via Carlo Leo sia chiusa al traffico veicolare, nel tratto compreso tra viale Giovanni Paolo II e via Agrigento consentendo, la sosta degli automezzi dei paninari e di eventuali altri venditori regolarmente autorizzati;

CHE per l’organizzazione dei servizi e per l’installazione della relativa segnaletica stradale, d’intesa con la Questura di Lecce, si è stabilito di far partire i provvedimenti concordati a partire da **Domenica 17 Febbraio 2019**, in occasione dell’incontro di calcio **LECCE-LIVORNO**;



ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 126



Città di Lecce
Settore Mobilità e Trasporti
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

RITENUTO pertanto necessario dettare limitazioni, divieti e prescrizioni a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art.7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, art.107, comma 3, lettera h;

ORDINA

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, a partire da **DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019** e sino al termine del **Campionato di Calcio di Serie B, 2018-2019**, l'adozione dei seguenti provvedimenti lungo le località appresso indicate:

- 1) DA TRE ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLE PARTITE (SALVO SITUAZIONI CONTINGENTI VALUTATE DIRETTAMENTE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE) SINO A DUE ORE DOPO IL TERMINE DELLE STESSE, E COMUNQUE SINO AL COMPLETO DEFLUSSO DEL TRAFFICO PEDONALE, FATTA ECCEZIONE PER I VEICOLI DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO, DEL SERVIZIO DI POLIZIA, DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO E PUBBLICI (LIMITATAMENTE A QUELLI DESTINATI AL COLLEGAMENTO CON LO STADIO), DEI RESIDENTI, NONCHE' DEI VEICOLI MUNITI DI AUTORIZZAZIONE, DEI VEICOLI A SERVIZIO DEI PORTATORI DI HANDICAP MUNITI DI RELATIVO CONTRASSEGNO, LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE** lungo la S.P. 364, carreggiata **LECCE - S. CATALDO**, nel tratto compreso tra la rotonda esistente altezza via Carlo Leo, via Don Gaetano Quarta e la cavalcavia dello Stadio e, lungo la carreggiata **S. CATALDO - LECCE**, nel tratto compreso tra la strada di innesto per il viale Giovanni Paolo II° e la citata rotonda;
- 2) LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA, DA CINQUE ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA PARTITA DI CALCIO A DUE ORE DOPO IL TERMINE DELLA STESSA E, COMUNQUE, SINO AL COMPLETO DEFLUSSO DEL TRAFFICO INTERESSATO ALL'INCONTRO SPORTIVO, A TUTTI I VEICOLI NELLE SEGUENTI ZONE NEL PERIMETRO DELLO STADIO COMUNALE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI INDICATE NELL'ART. 28, LETTERA "A", DELLA LEGGE 27.12.1941, N°1579, RICHIAMATA CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 15.02.1951, N°16, ART.96:**



ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 126



Città di Lecce Settore Mobilità e Trasporti IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- a) lungo la carreggiata adiacente la recinzione dello Stadio, ad esclusione degli automezzi delle Forze di Polizia, di Pronto Intervento e di Soccorso e di Protezione Civile;
 - b) lungo la seconda corsia confinante con quella di cui al precedente comma, ad esclusione dei mezzi autorizzati ad accedere all'interno dello Stadio, muniti di regolare "AUTORIZZAZIONE" dal solo varco esistente in prossimità delle porte n. 2 e 15;
 - c) lungo le rimanenti tre carreggiate, confinanti con quelle di cui ai precedenti comma, con esclusione dei mezzi autorizzati, regolarmente muniti di "AUTORIZZAZIONE" e di quelli a servizio dei portatori di Handicap muniti di relativo contrassegno, limitatamente all'area compresa tra la S.P. 364 e il viale Giovanni Paolo II°;
- 3) E' riconfermata in forma permanente, all'interno dell'area del Piazzale Rozzi delimitata da barriere in cemento, l'istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli dei tifosi ospiti con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo -Lecce;
- 4) Da mezz'ora prima della fine di ogni incontro di calcio, sino al completo deflusso del traffico e comunque, sino a quando le Forze di Polizia lo ritengano necessario:
- a) **L'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA** a tutti i veicoli in uscita sul viale Giovanni Paolo II°, dalle seguenti località:
 - da tutte le uscite delle aree di parcheggio dello Stadio Comunale;
 - da via L. Scrimieri;
 - da via Rapolla;
 - b) la chiusura a mezzo di transenne, delle interruzioni esistenti sullo spartitraffico del viale Giovanni Paolo II°, nel tratto compreso tra via Carrara e il parcheggio Rozzi compreso.
- 5) Da due ore prima dell'inizio dell'incontro di calcio, l'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO** a tutti i veicoli con la conseguente installazione di transenne, ad eccezione di quelli dei residenti:
- Via Rapolla;
 - Via L. Scrimieri;
- 6) Da due ore prima dell'inizio dell'incontro di calcio, l'apertura di un varco per il passaggio dei pedoni lungo la barriera in cemento esistente sulla S.P. 364 (tratto





Città di Lecce
Settore Mobilità e Trasporti
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ricadente nel territorio comunale), all'altezza dell'ingresso alla zona di sicurezza presso lo Stadio Comunale con il conseguente ripristino della stessa, mezz'ora dopo la fine dell'incontro.

7) DA TRE ORE PRIMA A DUE ORE DOPO L'INCONTRO DI CALCIO, E COMUNQUE SINO AL COMPLETO DEFLUSSO DEL TRAFFICO PEDONALE:

- a) IL DIVIETO DI TRANSITO E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI A TUTTI I VEICOLI, lungo il viale Giovanni Paolo II, nel tratto compreso tra via Carrara e gli svincoli per la S.P. 364 compresi, sia in direzione Lecce che in direzione San Cataldo;**
- b) DIVIETO DI TRANSITO a tutti veicoli in via Carlo Leo, da via Agrigento a viale Giovanni Paolo II;**
- c) Consentire sul lato destro di via Carlo Leo, nel tratto compreso tra viale Giovanni Paolo II e via Agrigento, lo stazionamento degli automezzi dei paninari;**

E' revocata ogni altra disposizione contrastante con la presente Ordinanza.

Resta inteso che tutti i varchi interessati dalle chiusure al traffico veicolare e pedonale lungo le località di cui alla presente Ordinanza, devono essere garantiti con la presenza di personale delle Forze dell'Ordine.

GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED OGNI ALTRO CUI SPETTI, SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Dalla Residenza Municipale, li 29 Gennaio 2019



IL DIRIGENTE
(Arch. Fernando BONOCUORE)